

Friuli Venezia Giulia: sostegno al reddito ai collaboratori a progetto - LR 11-2009

DATA APERTURA

04 Mar 2010

DATA CHIUSURA

01 Jan 2013

AGEVOLAZIONE

Regionale

SOGGETTO GESTORE

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

DESCRIZIONE

Regolamento per il riconoscimento di un trattamento a sostegno del reddito dei collaboratori a progetto nei casi di fine lavoro, ai sensi dell'art. 22, comma 7, della Legge regionale n. 11/2009.

I destinatari del trattamento di sostegno al reddito, nei casi di fine lavoro, sono i collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), residenti nella regione Friuli Venezia Giulia e iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Ai fini del riconoscimento del trattamento i collaboratori a progetto devono soddisfare le seguenti **condizioni**:

- a)** abbiano cessato per fine lavoro almeno un rapporto di lavoro con contratto a progetto, con data di fine lavoro successiva al 31 dicembre 2009;
- b)** abbiano percepito, per lo svolgimento dei rapporti di lavoro a progetto con riferimento alla cessazione dei quali è presentata la domanda, un ammontare di compensi pari almeno al 30 per cento del reddito di cui alla successiva lettera a), numero 1);
- c)** abbiano in corso di esecuzione, all'atto della cessazione dei rapporti di lavoro a progetto con riferimento ai quali è presentata la domanda, almeno un ulteriore rapporto di lavoro a progetto.

Devono soddisfare altresì i seguenti **requisiti**:

a) con riguardo all'anno solare precedente a quello di riferimento:

- **1)** abbiano conseguito, con riferimento alle prestazioni lavorative per le quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata di cui al numero 2), un reddito lordo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 20.000 euro;
- **2)** sia stato accreditato presso la gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, un numero di almeno tre mensilità;

b) con riguardo all'anno di riferimento:

- **1)** sia accreditato, presso la gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 335/1995, un numero di mensilità non inferiore a uno.

L'ammontare del trattamento di cui al presente regolamento è pari al 30% del reddito da lavoro derivante dalle prestazioni lavorative per le quali è prevista l'iscrizione alla gestione separata dell'INPS, percepito l'anno solare precedente a quello di riferimento, fino a un massimo di 4.000 euro.

Il trattamento può essere concesso una sola volta per ciascun anno di riferimento.

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (3 marzo 2010).

La domanda deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di cessazione del contratto di lavoro a progetto alla sede dell'INPS territorialmente competente.

Il trattamento è erogato dall'INPS una volta verificata con esito favorevole la sussistenza dei requisiti di accesso. Una volta esaurite le risorse disponibili, l'INPS sospende i procedimenti in corso. Le modalità di trasferimento di ulteriori risorse sono disciplinate dalla convenzione di cui all'articolo 22, comma 4, della Legge regionale n. 11/2009.

Per maggiori informazioni consultare i Links.

BENEFICIARI E FINALITÀ

STATO AGEVOLAZIONI

Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI

Non Applicabile

ORGANIZZAZIONE

Privato

SETTORI

Agricoltura, Alimentare, Audiovisivo, Bancario, Assicurativo, Commercio, Costruzioni, Cultura, Energia, Farmaceutico, Ict, Industria, Pesca, Affari marittimi, Pubblica amministrazione, Sanità, Servizi, Sociale, Trasporti, Turismo

FINALITÀ

Inclusione social, Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO

Friuli-Venezia Giulia

INCENTIVI E SPESE

TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE

Contributo

TAGS

Lavoro fvg, Sociale fvg, Lr 11/2009, Fvg, Friuli venezia giulia